

D.G. Welfare

D.d.u.o. 28 febbraio 2023 - n. 2837

Peste suina africana - Misure finalizzate a ridurre il rischio di diffusione della peste suina africana nelle popolazioni di cinghiali

IL DIRIGENTE DELLA U.O. VETERINARIA

Visti:

- il documento SANTE/7113/2015 «*Strategic approach to the management of African Swine Fever for the EU*»;
- il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «*normativa in materia di sanità animale*», come integrato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, che categorizza la Peste suina africana come una malattia di categoria A che, quindi non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;
- il Regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione del 7 aprile 2021 e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce misure speciali di controllo per la Peste suina africana;
- la Decisione di Esecuzione (UE) 2022/920 della Commissione del 13 giugno 2022 relativa ad alcune misure di emergenza contro la Peste suina africana in Italia;
- il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, recante «*Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)*» convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, e, in particolare, l'articolo 1, comma 7;
- i dispositivi dirigenziali DGSAF prot. n. 583 del 11 gennaio 2022, n. 13359 del 27 maggio 2022 e n. 13672 del 1 giugno 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti l'istituzione delle zone infette a seguito di conferme di casi di Peste suina africana nei selvatici ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1 del Regolamento delegato (UE) 2020/687;
- il PRIU «*Determinazioni in ordine alla prevenzione e al controllo della diffusione della peste suina africana. Approvazione del Priu - «Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA Nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (sus scrofa) della Regione Lombardia per il triennio 2022/2025*», ai sensi del decreto-legge n. 9 del 17 febbraio 2022 «*Misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana - PSA*» convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2022 n. 29,» adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 6587 del 30 giugno 2022 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'ordinanza 28 giugno 2022 del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 4, concernente «*Indicazioni per l'attuazione delle misure di controllo ed eradicazione della Peste suina africana*». (GU Serie Generale n.153 del 2 luglio 2022);
- il piano «*Peste Suina Africana - Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione 2023*» inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (UE) 2016/429 e successivi regolamenti derivati, ed inviato dal Ministero della Salute alle Regioni con Nota prot. 0001324-17/01/2023-DGSAF-MDS-P, prevede, come misura cofinanziata, al fine di ridurre il rischio di diffusione della Peste Suina Africana nelle popolazioni di cinghiali, l'abbattimento nel raggio di 50 km dal confine dell'area infetta di femmine di cinghiale adulte o subadulte;

Dato atto che il documento WORKING DOCUMENT SANTE/2021/10502 «*Guidelines for the Union co-funded programmes of eradication, control and surveillance of animal diseases and zoonoses for the years 2021-2022*» stabilisce un valore di 100 euro massimo come contributo erogabile per l'abbattimento di femmine adulte e sub adulte di cinghiale nei 50 chilometri di raggio intorno alla zona infetta (zona di restrizione II per Peste Suina Africana);

Vista la nota del Ministero della Salute prot. n.5026-22/02/2023-DGSAF-MDS-P del 22 febbraio 2023 «*Piano di sorveglianza ed eradicazione PSA 2023 - Cofinanziamento attività di abbattimento di femmine di cinghiale*» in risposta alle richieste

di chiarimento di Regione Lombardia DG Welfare - UO Veterinaria prot. n. G1.2023.0004133 del 02 febbraio 2023;

Considerato che:

- l'eventuale diffusione della malattia nei territori dell'Oltrepò pavese, confinanti con la zona di restrizione II per Peste Suina, aumenterebbe il rischio di ingresso della malattia nei territori della pianura padana dove vengono allevati più di 5 milioni di suini;
- il rischio sopra descritto determinerebbe un grave impatto sulla filiera suinicola con particolare riguardo al settore dell'export e danni diretti stimabili in circa 60 milioni di euro al mese (stima ASSICA);
- l'abbattimento di femmine adulte e sub-adulte di cinghiale nel raggio di 50 chilometri attorno alla zona di Restrizione II è una delle misure di prevenzione della diffusione della Peste Suina Africana previste nel piano nazionale «*Peste Suina Africana - Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione 2023*»;
- nel raggio di 50 chilometri attorno alla zona di Restrizione II ricade la quasi totalità del territorio della Provincia di Pavia e alcuni Comuni della provincia di Lodi (n. 3) e Milano (n. 2), posti ai margini dei 50 chilometri e ricadenti in unità gestionali differenti;
- il Ministero della Salute ha chiesto alle Regioni (Nota prot. 0001324-17/01/2023-DGSAF-MDS-P), di coordinarsi con le altre Amministrazioni competenti in materia ai fini della raccolta dei dati predisponendo apposite procedure per il rimborso delle spese sostenute, anche includendo le modalità per comprovare le stesse;

Ritenuto quindi prioritario definire azioni sanitarie aventi l'obiettivo di ridurre il rischio di diffusione della peste suina africana nelle popolazioni di cinghiali e di conseguenza limitare la possibilità che l'infezione si propaghi nelle zone lombarde della Pianura Padana ad altissima vocazione suinicola;

Considerato che le azioni finalizzate ad aumentare il numero di cinghiali abbattuti nell'area di 50 km attorno all'area infetta, sono coerenti con l'obiettivo sanitario sopra esposto;

Preso atto di quanto è stato concordato e condiviso durante l'Unità di crisi regionale alla presenza del Tavolo tecnico per la gestione coordinata e integrata delle misure sanitarie di prevenzione della PSA di cui al d.d.u.o. 3994/2021 tenutosi in data 22 febbraio 2023, alla presenza anche degli Enti Gestori (verbale Protocollo G1.2023.0006866 del 23 febbraio 2023);

Ritenuto alla luce di quanto sopra evidenziato e considerato:

- di stabilire, al fine di aumentare il numero di cinghiali abbattuti nell'area di 50 km attorno all'area infetta, un contributo:
 - di un importo massimo di 100 euro per ogni femmina di cinghiale adulta e subadulta abbattuta nei territori comunali dell'Oltrepò della provincia di Pavia (come definiti nell'Allegato A - Allegato 1);
 - di un importo massimo di 50 euro per ogni femmina di cinghiale adulta e subadulta abbattuta nei restanti territori comunali della provincia di Pavia (come definiti nell'Allegato A - Allegato 1);
- di approvare la procedura operativa di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, quale procedura concordata con le Amministrazioni competenti per l'erogazione del contributo per gli abbattimenti di femmine di cinghiale adulte e subadulte nei 50 chilometri attorno alla zona infetta da Peste Suina Africana;
- di riservare, in base all'attuale situazione epidemiologica, l'applicazione delle misure finalizzate a ridurre il rischio di diffusione della peste suina africana nelle popolazioni di cinghiali, di cui al presente provvedimento, ai Comuni della provincia di Pavia, così come dettagliati nell'allegato 1 del sopra richiamato Allegato A, ricadenti nel raggio di 50 chilometri dalla Zona di Restrizione II;
- di statuire che i Dipartimenti Veterinari e sicurezza degli alimenti di origine animale delle AA.TT.SS, per far fronte a tale impegno economico trovino la giusta copertura finanziaria nel Fondo funzioni non tariffabili (Funzione 23);

Ritenuto altresì di stabilire:

- che il contributo in parola sarà riconosciuto dai Dipartimenti Veterinari e sicurezza degli alimenti di origine animale delle AA.TT.SS lombarde agli Enti Gestori, in qualità di responsabili per la gestione dei cinghiali, secondo le modalità di cui all'Allegato A;

Serie Ordinaria n. 11 - Mercoledì 15 marzo 2023

- che ciascun Dipartimento Veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale delle AA.TT.SS. nella rendicontazione annuale delle risorse di cui sopra, dettagli le risorse finanziarie effettivamente erogate ai sensi del presente provvedimento;

Ritenuto infine di stabilire che il presente provvedimento è direttamente applicabile e resta in vigore fino al 31 dicembre 2023 e potrà essere prorogato o modificato sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica e della diversa classificazione delle aree;

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Richiamate:

- la d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018 recante «Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura», che individua gli obiettivi programmatici della XI Legislatura in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare;
- il Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria (PRISPV 2019/2023), di cui alla d.c.r. 522/2019;
- il decreto n. 3994 del 24 marzo 2021 «Nomina del tavolo tecnico per la gestione coordinata e integrata delle misure sanitarie di prevenzione della PSA (peste suina africana);
- il decreto n. 2086 del 15 febbraio 2023, recante Approvazione del documento «Linee di indirizzo per la redazione del Piano Integrato Aziendale della Prevenzione Veterinaria, ai sensi del Reg. (UE) 2017/625 - Anno 2023»;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 - Sezione rischi corruttivi e trasparenza, di cui alla DGR n. 7858 del 31 gennaio 2023, che definisce la strategia regionale di prevenzione dei fenomeni corruttivi e gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013;

Viste:

- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss.mm.ii. recante «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità», che disciplina il Servizio Sanitario Regionale;
- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 recante «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

1. prioritario definire azioni sanitarie per ridurre il rischio di diffusione della peste suina africana nelle popolazioni di cinghiali e di conseguenza limitare la possibilità che l'infezione si propaghi nelle zone lombarde della Pianura Padana ad altissima vocazione suinicola e che le azioni finalizzate ad aumentare il numero di cinghiali abbattuti nell'area di 50 km attorno all'area infetta sono coerenti con tale obiettivo sanitario;

2. di stabilire alla luce di quanto sopra evidenziato e considerato, al fine di aumentare il numero di cinghiali abbattuti nell'area di 50 km attorno all'area infetta, un contributo:

- di un importo massimo di 100 euro per ogni femmina di cinghiale adulta e subadulta abbattuta nei territori comunali dell'Oltrepò della provincia di Pavia (come definiti nell'Allegato A - Allegato 1);
- di un importo massimo di 50 euro per ogni femmina di cinghiale adulta e subadulta abbattuta nei restanti territori comunali della provincia di Pavia (come definiti nell'Allegato A - Allegato 1);

3. di approvare, quindi, la procedura operativa di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, quale procedura operativa concordata con le Amministrazioni competenti per l'erogazione del contributo per gli abbattimenti di femmine di cinghiale adulte e subadulte nei 50 chilometri attorno alla zona infetta da Peste Suina Africana;

4. di riservare, in base all'attuale situazione epidemiologica, l'applicazione delle misure finalizzate a ridurre il rischio di diffusione della peste suina africana nelle popolazioni di cinghiali, di cui al presente provvedimento, ai Comuni della provincia di Pavia, così come dettagliati nell'allegato 1 del sopra richiamato Allegato A, ricadenti nel raggio di 50 chilometri dalla Zona di Restrizione II;

5. di statuire che i Dipartimenti Veterinari e sicurezza degli alimenti di origine animale delle AA.TT.SS per far fronte a tale impegno economico trovino la giusta copertura finanziaria nel Fondo funzioni non tariffabili (Funzione 23);

6. di stabilire che il contributo in parola sarà riconosciuto dai Dipartimenti Veterinari e sicurezza degli alimenti di origine animale delle AA.TT.SS lombarde agli Enti Gestori, in qualità di responsabili per la gestione dei cinghiali, secondo le modalità di cui all'Allegato A;

7. di prevedere che ciascun Dipartimento Veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale delle AA.TT.SS. nella rendicontazione annuale delle risorse di cui sopra, dettagli le risorse finanziarie effettivamente erogate ai sensi del presente provvedimento;

8. di stabilire che il presente provvedimento è direttamente applicabile e resta in vigore fino al 31 dicembre 2023 e potrà essere prorogato o modificato sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica e della diversa classificazione delle aree;

9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;

10. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

11. di stabilire la pubblicazione del presente atto sul BURL e sul Portale Istituzionale di Regione Lombardia.

Il dirigente
Marco Farioli

_____ • _____

Allegato A

Procedura operativa per l'erogazione del contributo per gli abbattimenti di femmine di cinghiale adulte e subadulte nei 50 chilometri attorno alla zona infetta da Peste Suina Africana

REQUISITI PER POTER ACCEDERE AL CONTRIBUTO

Gli animali abbattuti devono essere:

- femmine di cinghiale adulte e subadulte (superiori ai 6 mesi)
- state abbattute nei 50 chilometri attorno alla zona infetta da Peste Suina Africana, ovvero nei territori di cui all'[Allegato 1](#)
- transitate attraverso un Centro di Sosta o Centro di Lavorazione Carni di Selvaggina;
- abbattute da **operatore abilitati** alle attività di controllo faunistico e/o **cacciatori abilitati** al prelievo venatorio del cinghiale

Gli operatori abilitati alle attività di controllo faunistico e/o **cacciatori abilitati** al prelievo venatorio del cinghiale devono:

- effettuare le attività di abbattimento di femmine adulte e sub adulte di cinghiale nel rispetto delle misure di biosicurezza
- garantire presso il Centro di Sosta o Centro di Lavorazione Carni di Selvaggina l'esecuzione dei rilievi biometrici a cura dei rilevatori biometrici specificamente incaricati dagli Enti gestori competenti

I rilevatori biometrici devono:

- essere autorizzati/incaricati, sulla base di criteri di massima affidabilità, dagli Enti Gestori sui cui territori potranno esercitare le loro funzioni
- raccogliere le informazioni previste nella scheda allegata (allegato II), ivi incluso il materiale fotografico, per ogni femmina adulta o sub adulta di cinghiale abbattuta su cui sono chiamati ad intervenire;
- sottoscrivere con il cacciatore/operatore autorizzato alle attività di controllo faunistico la scheda di cui all'[Allegato 2](#);
- inviare all'Ente gestore le informazioni contenute nelle schede di rilievo biometrico di cui all'[Allegato 2](#) entro 48 ore dal rilievo

PROCEDURA PER CORRISPONDERE IL CONTRIBUTO.

Gli Enti Gestori competenti:

- incaricano, sulla base di criteri di massima affidabilità, i rilevatori biometrici che agiranno per conto degli stessi Enti
- per ogni singolo cinghiale abbattuto e oggetto del presente provvedimento, ricevono le informazioni di cui all'[Allegato 2](#)
- trasmettono con frequenza mensile al DV della competente ATS la rendicontazione dei dati ricevuti per ogni singolo capo abbattuto, secondo lo schema di cui all'[Allegato 3](#)
- garantiscono la tracciabilità di tutti i dati ricevuti relativi ai cinghiali abbattuti e delle rendicontazioni trasmesse al DV della competente ATS;

- richiedono formalmente al DV della competente ATS il contributo, secondo le modalità condivise e contenute nello specifico e formale accordo

Il DV della competente ATS:

- previo specifico e formale accordo con gli Enti Gestori competenti e a seguito di formale richiesta, riconosce a tali Enti, per i cinghiali abbattuti, il contributo calcolato in base al presente provvedimento
- trasmette con cadenza trimestrale alla DG Welfare UO Veterinaria e all'OEVR la rendicontazione di cui all'Allegato 3

L'importo erogato dal DV della competente ATS, per ogni singolo cinghiale abbattuto che rispetti i requisiti e la procedura di cui al presente provvedimento, deve essere inteso come contributo alle attività di abbattimento e di rendicontazione; in particolare gli Enti Gestori, dovranno garantire che l'importo percepito dall'ATS sia ripartito tra gli operatori abilitati / cacciatori abilitati e i rilevatori biometrici, secondo le modalità condivise durante la riunione della UCR del 22/02/2023.

ALLEGATO 1

Elenco dei comuni ricadenti nei 50 chilometri di buffer attorno all'area infetta (zona restrizione II)

PROVINCIA	COMUNE	ZONA
Milano	Motta Visconti	
Milano	San Colombano al Lambro	
Pavia	Alagna	
Pavia	Albaredo Arnaboldi	Oltrepò
Pavia	Albuzzano	
Pavia	Arena Po	Oltrepò
Pavia	Badia Pavese	
Pavia	Bagnaria	Oltrepò
Pavia	Barbianello	Oltrepò
Pavia	Bastida Pancarana	Oltrepò
Pavia	Battuda	
Pavia	Belgioioso	
Pavia	Bereguardo	
Pavia	Borgarello	
Pavia	Borgo Priolo	Oltrepò
Pavia	Borgo San Siro	
Pavia	Borgoratto Mormorolo	Oltrepò
Pavia	Bornasco	
Pavia	Bornasco	Oltrepò
Pavia	Brallo di Pregola	Oltrepò
Pavia	Breme	
Pavia	Bressana Bottarone	Oltrepò
Pavia	Broni	Oltrepò
Pavia	Calvignano	Oltrepò
Pavia	Campospinoso	Oltrepò
Pavia	Candia Lomellina	
Pavia	Canneto Pavese	Oltrepò
Pavia	Carbonara al Ticino	
Pavia	Casanova Lonati	Oltrepò
Pavia	Casatisma	Oltrepò
Pavia	Casei Gerola	Oltrepò

Pavia	Castana	Oltrepò
Pavia	Casteggio	Oltrepò
Pavia	Castelletto di Branduzzo	Oltrepò
Pavia	Castello d'Agogna	
Pavia	Castelnovetto	
Pavia	Cava Manara	
Pavia	Cecima	Oltrepò
Pavia	Ceranova	
Pavia	Ceretto Lomellina	
Pavia	Cergnago	
Pavia	Certosa di Pavia	
Pavia	Cervesina	Oltrepò
Pavia	Chignolo Po	
Pavia	Cigognola	Oltrepò
Pavia	Codevilla	Oltrepò
Pavia	Colli Verdi	Oltrepò
Pavia	Copiano	
Pavia	Corana	Oltrepò
Pavia	Cornale e Bastida	Oltrepò
Pavia	Corteolona e Genzone	
Pavia	Corvino San Quirico	Oltrepò
Pavia	Costa de' Nobili	
Pavia	Cozzo	
Pavia	Cura Carpignano	
Pavia	Dorno	
Pavia	Ferrera Erbognone	
Pavia	Filighera	
Pavia	Fortunago	Oltrepò
Pavia	Frascarolo	
Pavia	Gallivola	
Pavia	Gambarana	
Pavia	Gambolò	
Pavia	Garlasco	
Pavia	Gerenzago	


Serie Ordinaria n. 11 - Mercoledì 15 marzo 2023

Pavia	Godiasco Salice Terme	Oltrepò
Pavia	Golferenzo	Oltrepò
Pavia	Gropello Cairoli	
Pavia	Inverno e Monteleone	
Pavia	Langosco	
Pavia	Lardirago	
Pavia	Linarolo	
Pavia	Lirio	
Pavia	Lomello	
Pavia	Lungavilla	Oltrepò
Pavia	Maghero	
Pavia	Marcignago	
Pavia	Marzano	
Pavia	Mede	
Pavia	Menconico	Oltrepò
Pavia	Mezzana Bigli	
Pavia	Mezzana Rabattone	
Pavia	Mezzanino	Oltrepò
Pavia	Miradolo Terme	
Pavia	Montalto Pavese	Oltrepò
Pavia	Montebello della Battaglia	Oltrepò
Pavia	Montecalvo Versiggia	Oltrepò
Pavia	Montescano	Oltrepò
Pavia	Montesegale	Oltrepò
Pavia	Monticelli Pavese	
Pavia	Montù Beccaria	Oltrepò
Pavia	Mornico Losana	Oltrepò
Pavia	Mortara	
Pavia	Olevano di Lomellina	
Pavia	Oliva Gessi	Oltrepò
Pavia	Ottobiano	
Pavia	Pancarana	Oltrepò
Pavia	Parona	
Pavia	Pavia	
Pavia	Pietra de' Giorgi	Oltrepò
Pavia	Pieve Albignola	

Pavia	Pieve del Cairo	
Pavia	Pieve Porto Morone	
Pavia	Pinarolo Po	Oltrepò
Pavia	Pizzale	Oltrepò
Pavia	Ponte Nizza	Oltrepò
Pavia	Portalbera	Oltrepò
Pavia	Rea	Oltrepò
Pavia	Redavalle	Oltrepò
Pavia	Retorbido	Oltrepò
Pavia	Rivanazzano Terme	Oltrepò
Pavia	Robecco Pavese	Oltrepò
Pavia	Rocca de' Giorgi	Oltrepò
Pavia	Rocca Susella	Oltrepò
Pavia	Romagnese	Oltrepò
Pavia	Roncaro	
Pavia	Rosasco	
Pavia	Rovescala	Oltrepò
Pavia	San C'ipriano Po	Oltrepò
Pavia	San Damiano al Colle	Oltrepò
Pavia	San Genesio ed Uniti	
Pavia	San Giorgio di Lomellina	
Pavia	San Martino Siccomario	
Pavia	San Zenone al Po	
Pavia	Sannazzaro de' Burgondi	
Pavia	Santa Cristina e Bissone	
Pavia	Santa Giuiletta	Oltrepò
Pavia	Santa Margherita di Staffora	Oltrepò
Pavia	Santa Maria della Versa	Oltrepò
Pavia	Sant'Alessio con Vialone	
Pavia	Sant'Angelo Lomellina	
Pavia	Sartirana Lomellina	

Pavia	Scaldasole	
Pavia	Semiana	
Pavia	Silvano Pietra	Oltrepò
Pavia	Sommo	
Pavia	Spessa	
Pavia	Stradella	Oltrepò
Pavia	Suardi	
Pavia	Torrazza Coste	Oltrepò
Pavia	Torre Beretti e Castellaro	
Pavia	Torre d'Arese	
Pavia	Torre de' Negri	
Pavia	Torre d'Isola	
Pavia	Torricella Verzate	Oltrepò
Pavia	Travacò Siccomario	
Pavia	Trivolzio	
Pavia	Tromello	
Pavia	Val di Nizza	Oltrepò
Pavia	Valeggio	
Pavia	Valle Lomellina	
Pavia	Valle Salimbene	
Pavia	Varzi	Oltrepò
Pavia	Velezzo Lomellina	
Pavia	Vellezzo Bellini	
Pavia	Verretto	Oltrepò
Pavia	Verrua Po	Oltrepò
Pavia	Villa Biscossi	
Pavia	Villanova d'Ardenghi	
Pavia	Villanterio	
Pavia	Vistarino	
Pavia	Voghera	Oltrepò
Pavia	Volpara	Oltrepò
Pavia	Zavattarello	Oltrepò
Pavia	Zeccone	
Pavia	Zeme	
Pavia	Zenevredo	Oltrepò
Pavia	Zerbo	
Pavia	Zerbolò	
Pavia	Zinasco	
Lodi	Graffignana	
Lodi	Orio Litta	

Lodi	Senna Lodigiana	
------	--------------------	--



ALLEGATO 2

SCHEDA DI RILEVAZIONE BIOMETRICA - FEMMINE ADULTE E SUB ADULTE CINGHIALE

ENTE GESTORE _____

DATI RELATIVI ALL'OPERATORE / CACCIATORE

COGNOME: _____

NOME: _____

CODICE FISCALE: _____

DATI ABBATTIMENTO:

Y Data Abbattimento: _____ Ora: ____ : ____

Y N° identificativo fascetta:
_____Y Sesso: FemminaY Età: 6-12 mesi oltre i 12Y Modalità: Caccia di selezione Caccia collettivaY Controllo faunistico (Selezione) Controllo faunistico (Collettiva)

Y Provincia: _____

Y Comune: _____

Y Località: _____

Y Coordinate GPS punto di sparo EST _____

Y _____ OVEST _____

RILEVATORE DATI BIOMETRICI:

COGNOME: _____

NOME: _____

CODICE FISCALE: _____

DATI BIOMETRICI RILEVATI PRESSO

DENOMINAZIONE

STRUTTURA: _____

TIPOLOGIA STRUTTURA: CENTRO DI SOSTA CENTRO LAVORAZIONE CARNI DI LEVAGGINA

Firma rilevatore biometrico

Firma

ALLEGATO 3

Ente Gestore	Nominativo rilevatore biometrico	Numero Fascetta	Nominativo operatore/cciatore	Comune o	Data abbattiment o	Classe età (adulta / Sub Adulta)	Coordinate abbattiment o EST	Coordinate abbattiment o OVEST	Struttura dove sono rilevati i dati

Il sottoscritto, rappresentante legale dell'Ente Gestore, dichiara sotto la propria responsabilità che gli animali sopra riportati sono femmine adulte e subadulte di cinghiale abbattute con le modalità e nei comuni ricadenti nel buffer di 50 KM dall'area infetta, di cui all'allegato A "Procedura operativa per l'erogazione del contributo per gli abbattimenti di femmine di cinghiale adulte e subadulte nei 50 chilometri attorno alla zona infetta da peste suina africana" del DDUO "Peste suina africana – misure finalizzate a ridurre il rischio di diffusione della peste suina africana nelle popolazioni di cinghiali."

Data _____

Firma _____

D.G. Sviluppo economico

D.d.u.o. 8 marzo 2023 - n. 3293

2014IT16RFOP12 - POR FESR 2014-2020 - Azione III.3.C.1.1: Bando «Investimenti per la ripresa: Linea A - Artigiani 2021 e Linea B - Aree interne» (d.d.u.o. 17 settembre 2021 n. 12325 e ss.mm.ii.) - Liquidazione a seguito di ridetermina del contributo all'impresa De Agostini Renato s.n.c. per la realizzazione del progetto ID 3240500 e contestuale economia - CUP E51B21003800009.

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE E FIERE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui citati Fondi;
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013 e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013 e prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Regolamento UE n. 2020/972 del 02 luglio 2020), relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti «de minimis»), 4 (calcolo dell'ESL) e 6 (controllo);
- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con la Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 del 8 febbraio 2018, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;

Richiamato il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C (2015) 923 final e con d.g.r. di presa d'atto n. X/3251 del 6 marzo 2015 e i successivi aggiornamenti adottati con:

- Decisione di esecuzione della CE C (2017) 4222 del 20 giugno 2017 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 31 luglio 2017, n. X/6983;
- Decisione di esecuzione della CE C (2018) 5551 del 13 agosto 2018 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 24 settembre 2018, n. XI/549;
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 274 del 23 gennaio 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 12 febbraio 2019, n. XI/1236.
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 6960 del 24 settembre 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 4 ottobre 2019, n. XI/2253;
- Decisione di esecuzione della CE C(2020) 6342 dell'11 settembre 2020 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 28 settembre 2020, n. XI/3596;

Viste:

- la d.g.r. n. X/2672 del 21 novembre 2014 «Individuazione ambiti territoriali per l'attuazione della strategia nazionale aree interne prevista dall'Accordo di partenariato 2014-2020»;
- la d.g.r. n. X/4803 del 8 febbraio 2016 «Modalità operative per l'attuazione della strategia nazionale aree interne in Lombardia. Quadro finanziario, procedure di selezione e spese ammissibili per le azioni attuative delle strategie «aree interne», criteri per l'individuazione delle nuove «Aree interne»»;
- la d.g.r. n. X/5799 del 18 novembre 2016 «Individuazione dei territori di «Appennino lombardo - Oltrepò pavese» e di «Alto lago di Como e Valli del Lario» quali nuove aree interne in attuazione della d.g.r. n. 4803/2016»;
- la d.g.r. n. X/7586 del 18 febbraio 2017 «Modalità operative per l'attuazione della strategia nazionale aree interne in Lombardia. Quadro finanziario, procedure di selezione e spese ammissibili per le azioni attuative delle strategie «aree interne»»;

Viste altresì:

- la legge regionale 26/2015 «Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0.» e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 6 che attribuisce alla Giunta la promozione dell'innovazione incrementale attraverso lo sviluppo o l'adattamento di un prodotto o di un sistema esistente, adottando specifiche misure, per sostenere la progettazione, l'acquisto e la promozione di tecnologie innovative e degli strumenti creativi per la manifattura additiva da parte delle imprese e favorendone l'applicazione, la contaminazione e la diffusione;
- la legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività» ed in particolare:
 - l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle imprese lombarde, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
 - l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64, aggiornato annualmente con il Documento di Economia e Finanza Regionale di cui da ultimo alla d.g.r. XI/4934/2021, che prevede, tra l'altro interventi per il rilancio in chiave innovativa delle attività economiche e l'ottimizzazione dei processi produttivi, organizzativi e gestionali, con particolare attenzione all'economia circolare e alla sostenibilità;

Richiamate:

- la deliberazione n. XI/5130 del 2 agosto 2021 che ha stabilito criteri e modalità di attuazione della Misura investimenti per la ripresa: Linea artigiani 2021 e Linea aree interne a valere sull'asse III POR FESR 2014-2020;
- la deliberazione n. XI/5307 del 4 ottobre 2021 che ha apportato al bilancio di previsione 2021/2023 e agli esercizi successivi le variazioni di bilancio, con istituzione degli appositi capitoli, per un importo di €. 4.000.000,00 da destinarsi alla dotazione finanziaria del «Bando Investimenti per la ripresa»;
- la deliberazione n. XI/5376 del 11 ottobre 2021 che, con riferimento al bando «Investimenti per la ripresa: Linea A - Artigiani 2021 e Linea B - Aree Interne» di cui al richiamato d.d.u.o. n. 12325/2021 e s.m.i., ha stabilito di incrementare la dotazione finanziaria al fine di dare copertura alle richieste delle imprese collocate in lista d'attesa ad esaurimento della dotazione finanziaria della Linea A - Artigiani 2021 e rifinanziare lo sportello della Linea A - Artigiani 2021;

Richiamati:

- il d.d.u.o. n. 12325 del 17 settembre 2021 che ha approvato il bando «Investimenti per la ripresa: linea A - Artigiani 2021 e linea B - Aree interne», di seguito «bando», con una dotazione finanziaria pari a euro 10.000.000,00, disponendo altresì l'apertura dello sportello per la presentazione delle domande per il giorno 7 ottobre 2021;
- il d.d.u.o. n. 13250 del 5 ottobre 2021 che ha modificato il